



Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

SUGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E TRASPARENZA - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

ARTT. 43, COMMA 5, 46 E 47 DEL D.LGS. 14.3.2013 N. 33.

Principali Riferimenti normativi:

D.lgs. n° 33/2013

L. n° 296/2006

Legge n° 441/1982

L. n° 689/1981

Delibera ANAC n° 10/2015

Approvato con Decreto del Presidente n. 89 del 21.04.2015

ART. 1
FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di comunicazione e trasparenza delle informazioni riguardanti, in particolare, i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Provincia, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n° 33/2013, nonché delle informazioni riguardanti le società e gli enti di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n° 33/2013, in seguito indicato brevemente come “decreto”.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 ed, in particolare, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 47 del “decreto”.
3. Il presente Regolamento, infine, disciplina le conseguenze sanzionatorie a carico dei responsabili del conferimento dei dati richiesti dal “decreto” e non pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Piano Triennale sulla Trasparenza e suoi aggiornamenti annuali, di seguito denominato solo “Piano”.
4. Le sanzioni di competenza dell'Ente possono essere comminate, secondo le previsioni dei rispettivi regolamenti:
 - a. a seguito di procedimento disciplinare;
 - b. a seguito di processo valutativo della performance.

ART. 2
SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI TRASPARENZA

1. Sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati di cui al successivo art. 3 il Presidente, i Consiglieri provinciali, i Sindaci componenti l'Assemblea.
2. Il dirigente responsabile del Servizio Affari Generali o altro dirigente individuato nel “Piano” è tenuto alla pubblicazione dei predetti dati.
3. Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 22, comma 2, del “decreto”, è tenuto ad adempiere il Dirigente Responsabile del Servizio ove è ricompreso il Settore Patrimonio a cui gli amministratori delle società partecipate sono tenuti a comunicare i dati relativi ai loro compensi ed alle indennità di risultato.

ART. 3
**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICAZIONE
DEI DATI INERENTI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO**

1. Gli Amministratori di cui all'art. 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere, preferibilmente con modalità telematiche, al Servizio Affari Generali, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla data della delibera di surrogazione, i seguenti dati:
 - a. dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della L. n° 441/1982, riguardante il proprio stato patrimoniale, comprensiva delle eventuali partecipazioni/titolarità in società o

imprese e delle partecipazioni azionarie, redatta secondo la modulistica predisposta dal Servizio medesimo;

- b.** copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche o, nel caso d'esonero dall'obbligo di presentazione della stessa, un'attestazione relativa a tale circostanza;
 - c.** il curriculum vitae, utilizzando di norma il modello europeo da aggiornare in caso di sopravvenute modifiche;
 - d.** ogni informazione in merito ai compensi relativi alla carica, eventuali altre cariche in essere o altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. La documentazione di cui al comma 1 lett. a) e b) del presente articolo è presentata anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado degli amministratori, qualora vi consentano. La mancata presentazione della stessa, da parte dei soggetti di cui al presente comma, entro i termini di scadenza previsti per gli amministratori, equivale a mancato consenso e di ciò n'è data evidenza sul sito istituzionale. (Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle).
2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a) e b), del presente articolo deve essere trasmessa per tutta la durata del mandato, ogni anno.
 3. Gli amministratori devono inviare la documentazione e gli aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 anche per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge separato e dei parenti entro il secondo grado che sono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
 4. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'IRPEF gli amministratori sono tenuti a depositare l'attestazione di cui all'art. 3 della L. n° 441 del 5.7.1982 concernente le variazioni della situazione patrimoniale secondo la modulistica predisposta dal Servizio Affari Generali. L'attestazione dovrà essere presentata anche se negativa. Dovrà, altresì, essere presentata, nello stesso termine, la copia della dichiarazione dei redditi o la dichiarazione d'esonero.
 5. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, gli amministratori, su richiesta del Servizio Affari Generali, dovranno presentare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Dopo la cessazione dall'ufficio dovrà, altresì, essere presentata la copia della dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione d'esonero entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.
 6. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella PEC della Provincia.
 7. Il Servizio competente provvede tempestivamente alla pubblicazione dei dati di cui sopra e degli altri dati previsti dall'art. 14 del "decreto" nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal "decreto".

ART. 4
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI
DATI RIGUARDANTI GLI ENTI E LE SOCIETA' VIGILATI,
CONTROLLATI E PARTECIPATI

1. Il Settore Patrimonio cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del "decreto" nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal "decreto". Cura inoltre il relativo aggiornamento.
2. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del "decreto" sono tenuti a comunicare, al Settore di cui al comma 1, l'incarico loro conferito entro trenta giorni dal conferimento stesso, nonché il relativo compenso e l'eventuale indennità di risultato entro trenta giorni dal percepimento.
3. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella PEC della Provincia.

ART. 5
MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b), da parte degli amministratori, così come individuati all'art. 2, comma 1, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali, con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà la segnalazione all'ANAC prevista dall'art. 8, comma 2, del presente Regolamento.
2. La stessa comunicazione, trasmessa all'interessato, è inviata, per conoscenza, al Presidente della Provincia, al Responsabile della prevenzione della corruzione ed al Presidente del Nucleo di valutazione.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda, nel termine assegnato, a presentare la dichiarazione o ad integrare la dichiarazione incompleta già presentata, il dirigente competente provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Presidente della Provincia, al Responsabile della trasparenza e al Presidente del Nucleo di valutazione.
4. In caso di inadempimento anche a seguito di quanto previsto al precedente comma 1, il Dirigente competente lo segnala al Presidente del Nucleo di valutazione e al Responsabile della trasparenza per quanto previsto al successivo art. 8, comma 2.

ART. 6
MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SOCIETARI

1. Il dirigente responsabile del Servizio competente cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del "decreto" nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal "decreto".
2. Lo stesso, nella richiesta annuale dei dati di cui alla L. n° 296/2006, segnala la sanzione applicabile agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento, ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del "decreto" sono tenuti a comunicare, al Servizio di cui sopra, l'incarico loro conferito, nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato nei termini di cui al precedente comma 2.
4. Nel caso in cui gli amministratori di cui al comma precedente non provvedano nei termini previsti dal comma 2, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del dirigente responsabile del Servizio competente, con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 47, comma 2, ultimo periodo del "decreto" secondo il procedimento di cui al successivo art. 8, comma 2.
5. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella PEC della Provincia.

ART. 7

MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TENUTO A CONFERIRE I DATI PER LA PUBBLICAZIONE

1. Il Responsabile della Trasparenza della Provincia di Brindisi, di norma individuato nel Segretario Generale, ai sensi dell'art. 43 del "decreto" invita, con sollecito scritto, il dirigente responsabile del Servizio competente a trattare e conferire il dato, come individuato nel "Piano", ad effettuare o completare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni e fino a trenta giorni, per la regolarizzazione, con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà la segnalazione di cui al successivo art. 8, comma 2, e ne dà comunicazione al Segretario Generale, se diverso dal Responsabile della Trasparenza, al Direttore Generale, se nominato, al Presidente del Nucleo di valutazione, al Responsabile dell'ufficio dei procedimenti disciplinari, ai fini della responsabilità disciplinare e della valutazione delle performance.
2. Nel caso in cui il dirigente responsabile del conferimento del dato provveda nel termine assegnato a far pubblicare i dati richiesti, il Responsabile della Trasparenza comunica l'avvenuta regolarizzazione al Segretario Generale, se i due ruoli non coincidano e al Direttore Generale, se nominato, al Presidente del Nucleo di valutazione, al Responsabile dell'ufficio dei procedimenti disciplinari per le finalità di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
3. Nel caso in cui il dirigente responsabile del conferimento del dato non provveda, nel termine assegnato, a conferire i dati richiesti e salvo non dimostri che l'inadempimento è dipeso da

cause a lui non imputabili, il Responsabile della Trasparenza comunica l'avvenuta inadempienza al Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per l'avvio del procedimento disciplinare ed al Direttore Generale, ove nominato, nonché al Presidente del Nucleo di valutazione per gli effetti di cui al successivo art. 8 e per i riflessi sulla valutazione della performance.

ART. 8

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. L'ANAC, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d'ufficio o su segnalazione, sul rispetto degli obblighi di trasparenza, è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, provvedendo all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, l. 689/1981).
2. Il Presidente del Nucleo di valutazione, in attuazione del potere di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall'art. 14, comma 4, lett. g), d.lgs. 150/2009, e anche in relazione alle segnalazioni ricevute dal Responsabile della trasparenza, ai sensi del comma 3 del precedente art. 7, comunica all'ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui al citato art. 47, commi 1 e 2.
3. Qualora non sia stato effettuato all'ANAC il pagamento in misura ridotta, il Presidente dell'Autorità, in base all'art. 19, comma 7, del d.l. 90/2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 689/1981, al prefetto del luogo ove ha sede l'ente in cui sono state riscontrate le violazioni per l'irrogazione della sanzione definitiva (art. 18, l. 689/1981).
4. Il prefetto comunica al Presidente dell'ANAC l'esito della procedura sanzionatoria e all'amministrazione, all'ente o all'organismo interessato l'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013 nella sotto-sezione relativa agli organi di indirizzo politico.